



Sede legale: Via del Fossato 4, Manduria (TA)  
Sede operativa: Via Abigaille Zanetta 18, Roma (RM)  
PEC: [aspmilitari@pec.it](mailto:aspmilitari@pec.it)  
Iscritta all'Albo Ministeriale in data 15 novembre 2022

A Stato Maggiore dell'Esercito  
Via XX Settembre, 123/A, Roma  
[statesercito@postacert.difesa.it](mailto:statesercito@postacert.difesa.it)

Roma, 14 aprile 2024

**OGGETTO:** Circolare applicativa del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (Lavoro sportivo extraprofessionale) della Direzione Generale per il Personale Militare.

*Spett.le Stato Maggiore dell'Esercito,*

la circolare applicativa citata in oggetto, diramata dalla Direzione Generale per il Personale Militare lo scorso 22 dicembre, è nata con l'intento di dettare le modalità applicative del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (in attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, in materia di “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”) e ss.mm.ii.

Tale disposizione permette, al personale militare, di poter continuare a svolgere, previa autorizzazione da parte della stessa Direzione, il lavoro sportivo con le modalità esecutive dettate dalla stessa.

Alla luce di quanto illustrato, ci preme sottolineare che, ad oggi, alcune Federazioni Sportive non rispettano la corretta applicazione delle disposizioni emanate.

Entrando nel merito possiamo affermare che, per l'attività sportiva quale arbitro e/o giudice di gara, il personale militare vive una netta sperequazione tra Federazioni Sportive.

Nello specifico, l'AIA (Associazione Sportiva Arbitri), facente parte della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), ha immediatamente recepito i dettami della Circolare, oggetto della presente, ponendo il personale militare, designato quale arbitro di calcio, nelle migliori condizioni per poter operare, recependo appieno i contenuti dettati dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

L'AIA, si è anche prodigata a comunicare ai suoi associati i cambiamenti del quadro legislativo in materia facilitando il nostro personale a “mettersi in regola” al fine di ottenere la prevista autorizzazione del caso.

Purtroppo, non è dello stesso avviso la Federazione Sportiva FITP (Federazione Sportiva Tennis e Padel).

Risulta a questa Associazione Sindacale che, la Federazione citata, non ha preso assolutamente in considerazione la circolare in argomento.

Da una interpretazione errata del quadro normativo, la FITP sostiene che il personale militare è parte integrante della Pubblica Amministrazione e pertanto soggetto alle stesse regole.

(Su tale punto avremmo tanto da dire ma il contesto non è idoneo per approfondire l'errata “lungimiranza” dei *consulenti tecnici giuridici* della FITP!)

Per tale affermazione e asseverazione, la Federazione Sportiva Tennis e Padel si rifiuta categoricamente di compilare l'”Allegato B”, della circolare in argomento.

Tale allegato, denominato “Dichiarazione probatoria” deve essere rilasciato, all'interessato, dal soggetto individuale o collettivo (Federazione, Associazione, Società, Ente etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività.

Da tale documentazione probatoria, correlata dall'istanza dell'interessato, deve risultare in particolare:

- la natura e le caratteristiche del contratto di lavoro;
- i limiti temporali dell'attività (data inizio e data fine);
- l'impegno (durata massima della singola prestazione, numero massimo di prestazioni settimanali);
- l'importo lordo, previsto o presunto, totale per l'intero periodo dell'autorizzazione.

Elementi essenziali per poter permettere, al Comando di appartenenza, una corretta istruzione e valutazione della richiesta del militare.

È lapalissiano affermare che la mancata compilazione dell'allegato citato preclude all'interessato la possibilità di poter presentare l'istanza, finalizzata all'ottenimento della necessaria autorizzazione per poter svolgere l'attività di giudice di gara, creando un'oggettiva disparità tra il personale che presta l'attività sportiva per la FIGC e quello che la presta per la FITP.

Certi e convinti che la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare, citata in oggetto, sia stata debitamente “coordinata” con tutte le Federazioni Sportive, chiediamo, con la presente, un Autorevole intervento teso a raggugliare la Federazione Sportiva Tennis e Padel circa le modalità e le

limitazioni a cui è sottoposto per “status” il personale militare e ad ottemperare a quanto già fa la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

**Associazione Sindacale Professionisti Militari**

*I fondatori*

Francesco Gentile

Leonardo Mangiulli

**ASP MI**